



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

Dipartimento di Sanità Pubblica  
Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro Reggio Centro  
Distretto di Reggio Emilia

Reggio Emilia, 22.3.2011

Alle Direzioni  
Agli Enti  
Agli Ordini  
Ai Professionisti

in indirizzo – Loro Sedi

**OGGETTO: flussi informativi delle notizie di reato con obbligo di referto per infortuni e malattie professionali**

In riferimento alla nota della Procura della Repubblica n. 253/11 del 16/02/2011 (cfr. all. I) si danno le seguenti indicazioni operative.

Gli adempimenti medico-legali obbligatori (di cui in allegato II si riportano i riferimenti legislativi) si distinguono in:

- a) **referto di infortunio/malattia professionale;**
- b) **denuncia di malattia professionale;**
- c) **certificato medico di infortunio/malattia professionale o lavoro-correlata.**

**REFERTO DI INFORTUNIO/MALATTIA PROFESSIONALE**

**I referti di infortunio e malattia professionale andranno inoltrati direttamente alla Procura della Repubblica.**

L'obbligo di referto è sancito dall'art. 365 del Codice Penale (C.P.) e sussiste sulle base di 3 condizioni:

1. *lesione personale la cui diagnosi sia certa;*
2. *reato perseguibile d'ufficio, ossia omicidio colposo, lesione personale grave o gravissima così come definiti dagli artt. 589, 590 e 583 del C.P. (il reato deve essere certo, probabile o anche solo possibile);*
3. *natura tecnopatica della lesione (certa o probabile).*

Il referto deve contenere le indicazioni essenziali di cui all'art. 334, c.2 del Codice di Procedura Penale (C.P.P) (in allegato III si riporta Fac-simile del modulo che può essere utilizzato, in attesa di eventuali note esplicative da parte della Procura).

Il referto va inoltrato alla **Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, Via A. Paterlini, 1- 42124 Reggio Emilia**. La finalità è quella di riscontrare eventuali responsabilità penali, ascrivibili ai soggetti titolari di obblighi per la sicurezza e per l'igiene del lavoro, nell'insorgenza o nell'aggravamento della patologia professionale.



### **DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE**

Secondo l'art. 139 del D.P.R. 1124/65 (modificato dall'art. 10, D.Lgs. 23.2.2000, n. 38) è obbligatorio per ogni medico, che ne riconosca l'esistenza, la denuncia delle malattie professionali indicate in un elenco approvato con Decreto del Ministero del Lavoro e periodicamente aggiornato (attualmente Decreto del 11/12/2009. G.U. 19/03/2010, n° 65 e G.U. 01/04/2010, n° 76 – S.O. n° 66).

La denuncia va inviata al **Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell'Azienda USL**, Distretto territoriale in cui ha sede la Ditta dove opera il lavoratore (cfr. modello fac-simile in all. IV).

Copia della denuncia va anche inviata alla **sede INAIL**, territorialmente competente.

La finalità di questa denuncia è statistico epidemiologica.

### **CERTIFICATO MEDICO DI INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE**

L'obbligo di redazione del certificato medico di infortunio e malattia professionale deriva dal D.P.R. 1124/65. Il primo certificato di infortunio o malattia professionale deve essere rilasciato al lavoratore al quale è stata diagnosticata una lesione di origine professionale ed attiva il percorso di tutela assicurativa. La modulistica è prevista dall'INAIL.

La presente nota viene inviata a tutti i medici operanti sul territorio dell'Azienda USL di Reggio Emilia, agli Ordini dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri e alle Direzioni Generali e Sanitarie delle Aziende Sanitarie dell'AVEN (PC, PR, RE, MO); ai Patronati Sindacali e alle Associazioni Imprenditoriali di Reggio Emilia, nonché all'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

I medici dei SPSAL dell'AUSL di Reggio Emilia rimangono a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Il Coordinatore Servizi  
Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro  
Azienda USL di Reggio Emilia

*Carlo Veronesi*

### **ALLEGATI:**

Allegato I: Nota n. 253/11 del 16/02/2011 Procura della Repubblica.

Allegato II: Riferimenti legislativi.

Allegato III: Fac-simile modulo di Referto.

Allegato IV: Fac-simile modulo di denuncia malattia professionale.

Nr. 253/11 di prot. (1.1-1)

Ord. n. 6/11



**Procura della Repubblica**  
presso il Tribunale ordinario di Reggio Emilia

- DG  
- DS  
- DA  
- S.I.L.A.  
- D.C. (con richiesta  
previdenza  
forma propria  
procedura)

9.03.2011

ALL'ORDINE DIE MEDICI CHIRURGHI  
E DEGLI ODONTOIATRI DI  
- via Dalmazia n. 101 -

REGGIO EMILIA

ALL'INAIL DI  
- via Monte Marmolada n.5 -

REGGIO EMILIA

→ ALLA DIREZIONE GENERALE DELL'AZIENDA USL DI  
- via Amendola n. 2 -

REGGIO EMILIA

ALLA DIREZIONE GENERALE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI  
- viale Risorgimento n. 80 -

REGGIO EMILIA

AL RESPONSABILE PRONTO SOCCORSO  
AZIENDA OSPEDALIERA DI  
- viale Risorgimento n. 80 -

REGGIO EMILIA

AL RESPONSABILE PRONTO SOCCORSO  
AZIENDA USL OSPEDALE DI  
- via Donatori del Sangue n. 1 -

GUASTALLA

AL RESPONSABILE PRONTO SOCCORSO  
AZIENDA USL OSPEDALE DI  
- via Barilla n. 16 -

MONTECCHIO EMILIA

AL RESPONSABILE PRONTO SOCCORSO  
AZIENDA USL OSPEDALE DI  
- via Martiri della Libertà n. 6 -

SCANDIANO

AL RESPONSABILE PRONTO SOCCORSO  
AZIENDA USL OSPEDALE DI  
- via Roma n. 2 -

CASTELNOVO NE' MONTI

AL RESPONSABILE PRONTO SOCCORSO  
AZIENDA USL OSPEDALE DI  
- via Mandriolo Superiore n. 11 -

CORREGGIO

ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI  
- via P. Borsellino n. 40/42 -

REGGIO EMILIA

ALLA QUESTURA DI  
- via Dante Alighieri nr. 10 -

REGGIO EMILIA

AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI  
- corso Cairoli n. 8 -

REGGIO EMILIA



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il Tribunale di Reggio Emilia

foglio nr.2

- ALLA DIREZIONE SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE  
 IN MEDICINA DEL LAVORO  
 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA  
 - via Campi n. 287 - MODENA
- ALLA DIREZIONE SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE  
 IN MEDICINA DEL LAVORO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI  
 - via Gramsci n. 14 - PARMA
- ALLA DIREZIONE SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE  
 IN MEDICINA DEL LAVORO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI  
 - via P. Palagi n. 9 - BOLOGNA
- ALLA DIREZIONE SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE  
 IN MEDICINA DEL LAVORO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI  
 - via Fossato di Mortara n.64/B - FERRARA
- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONE MEDICI AZIENDA  
 SEZIONE PROVINCIALE DI  
 - via Giordano n. 40 - SASSUOLO
- ALL'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI PROVINCIA DI  
 - via Toschi n. 32 - REGGIO EMILIA
- ALL'ASSOCIAZIONE PICCOLE MEDIE INDUSTRIE A.P.I.  
 - via Che Guevara n. 55 - REGGIO EMILIA
- ALLA C.N.A. DI  
 - via Maiella n. 4 - REGGIO EMILIA
- ALLA CONFARTIGIANATO DI  
 - via della Previdenza Sociale nr. 5 - REGGIO EMILIA
- ALL'UNIONE GENERALE COLTIVATORI DI  
 - viale dei Mille n. 6 - REGGIO EMILIA
- ALLA FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI  
 - via Ricasoli n. 4 - REGGIO EMILIA
- ALL'UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI DI  
 - via dell'Aeronautica n.22 - REGGIO EMILIA
- ALLA CONFESERCENTI DI  
 - via Ginzburg n. 8 - REGGIO EMILIA
- ALLA LEGA DELLE COOPERATIVE DI  
 - via Meuccio Ruini n. 74/D - REGGIO EMILIA



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il Tribunale di Reggio Emilia

foglio nr.3

ALLA CONFCOOPERATIVE DI  
- via Largo M. Gerra n. 1 -

REGGIO EMILIA

ALLA CONFCOMMERCIO DI  
- via Giglioli Valle n. 10 -

REGGIO EMILIA

ALLA CGIL DI  
- via Roma n. 53 -

REGGIO EMILIA

ALLA UIL DI  
- via Gramsci n. 34 -

REGGIO EMILIA

ALLA CISL DI  
- via Turri n. 69 -

REGGIO EMILIA

ALLA UGL DI  
- via dell'Abbadessa n.2 -

REGGIO EMILIA

ALLA CONFSAL DI  
- piazza S. Lorenzo n. 2/A -

REGGIO EMILIA

ALLA ASSOPIASTRELLE DI  
- viale Monte Santo n. 40 -

REGGIO EMILIA

ALLA GRUPPO IMPRESE REGGIANE DI  
- via Cottafavi n. 9/A-B -

CORREGGIO

ALLA CONF. ITALIANA AGRICOLTORI DI  
- viale Trento Trieste n. 4 -

REGGIO EMILIA

AI COLLEGHI SOSTITUITI

^^^^^^^^^^

**OGGETTO: - infortuni sul lavoro.**



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il Tribunale di Reggio Emilia

foglio nr. 4

## **Il Procuratore della Repubblica**

**Preso atto** che è invalsa la prassi di trasmettere i referti medici relativi ad infortuni sul lavoro e/o malattie professionali non già alla Procura della Repubblica bensì al Servizio SPSAL territorialmente competente;

**Ritenuto** che l'art. 334 del c.p.p. individua come primo destinatario del referto il Pubblico Ministero e, solo in subordine, un ufficiale di polizia giudiziaria;

**Rilevato** che la trasmissione diretta del referto alla Procura della Repubblica appare preferibile dal punto di vista della migliore e più tempestiva trattazione della notizia di reato;

**P.Q.M.**

### **RACCOMANDA**

A tutti i soggetti in indirizzo di trasmettere i referti di cui all'oggetto direttamente alla Procura della Repubblica riservando diverse modalità di comunicazione ai soli casi di obiettiva difficoltà di interloquire direttamente con l'Ufficio del Pubblico Ministero.

Reggio Emilia, li 16 febbraio 2011.

**IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA**  
Dott. Giorgio Grandinetti

## **ALLEGATO II: RIFERIMENTI LEGISLATIVI**

### **REFERTO**

#### **Omissione di referto - Art. 365 CODICE PENALE**

*Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'art. 361 è punito con la multa fino a un milione. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.*

#### **Art. 589 CODICE PENALE**

*Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>*  
*Omissis*

#### **Art. 590 CODICE PENALE**

*Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.*

*Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.*

*Omissis*

#### **Art. 583 CODICE PENALE**

*La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:*  
*1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*  
*2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;*  
*La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:*  
*1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;*  
*2. la perdita di un senso;*  
*3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;*  
*4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;*

#### **Referto - Art. 334 Codice Procedura Penale**

- 1. Chi ha l'obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.*
- 2. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare.*
- 3. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.*

## **DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE**

#### **Art. 139 T.U. DPR 1124/1965**

*E' obbligatorio per ogni medico, che ne riconosca l'esistenza, la denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.*

*La denuncia deve essere fatta all'ispettorato del lavoro competente per territorio, il quale ne trasmette copia all'Ufficio del medico provinciale.*

*I contravventori alle disposizioni dei commi precedenti sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni.*

*Se la contravvenzione è stata commessa dal medico di fabbrica ... omissis ... la pena è dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.*

**Art.10 D.LGS. N. 38 DEL 23.2.2000**

*omissis*

*La trasmissione della copia della denuncia di cui all'articolo 139, comma 2, del testo unico e successive modificazioni e integrazioni, è effettuata, oltre che alla azienda sanitaria locale, anche alla sede dell'istituto assicuratore competente per territorio*

**CERTIFICATO MEDICO DI INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE**

**Art.53. T.U. DPR 1124/1965**

*Omissis... La denuncia dell'infortunio deve essere... Omissis... corredata da certificato medico. La denuncia dell'infortunio ed il certificato medico debbono indicare, oltre alle generalità dell'operaio, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.*

*La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa... Omissis... dal datore di lavoro all'Istituto assicuratore, **corredata da certificato medico**, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia. Il certificato medico deve contenere, oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato e del luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. I medici certificatori hanno l'obbligo di fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie.... Omissis...*

**Art. 251. T.U. DPR 1124/1965**

*Il medico, che ha prestato assistenza ad un lavoratore affetto da malattia ritenuta professionale, deve trasmetterne il certificato-denuncia all'Istituto assicuratore, entro dieci giorni dalla data della prima visita medica, **con le modalità previste dall'art. 238**, quando la malattia possa, a suo giudizio, determinare inabilità che importi l'astensione assoluta dal lavoro per più di tre giorni.*

*Con le stesse modalità debbono essere denunciate all'Istituto assicuratore le ricadute in precedenti malattie professionali.*

**Art. 52 T.U. DPR 1124/1965**

*Omissis*

*La denuncia della malattia professionale deve essere fatta dall'assicurato al datore di lavoro entro il termine di giorni quindici dalla manifestazione di essa sotto pena di decadenza dal diritto a indennizzo per il tempo antecedente la denuncia.*

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA  
Via A. Paterlini, 1 - 42124 Reggio Emilia

Oggetto: referto di infortunio/malattia professionale (artt. 365 CP e 334 CPP).

Il sottoscritto Dott. ...., in qualità di  
....., informa che in data ..... ha visitato il  
(funzione rivestita)

Sig. ...., nato a .....  
(cognome) (nome)

il ..... e residente a .....  
(comune, via e n° civico)

e lo ha trovato affetto da: .....  
(malattia/lesioni riscontrate)

causata/e da: .....  
(agente/causa lesiva)

Comunica, altresì, che:

1- la persona in questione è lavoratore (\*) autonomo/dipendente presso la Ditta:

.....;  
(ragione sociale e indirizzo)

2- la/e malattia/lesioni sopra indicata/e è/sono stata/e diagnosticata/e (\*), per la prima volta, il  
..... con prima prognosi fino al .....

3- esistono/non esistono (\*) diagnosi antecedenti delle medesime alterazioni, che si allegano alla  
presente;

4- l'anamnesi professionale del lavoratore in questione è la seguente:

periodo dal al	ditta/indirizzo	mansione svolta	esposizione al fattore di rischio causa della MP
			presente: SI NO
			presente: SI NO
			presente: SI NO

**Si allega tutta la documentazione sanitaria acquisita in merito alla malattia/lesioni (\*).**  
Timbro e firma Dott.

Luogo/Data .....

\* cancellare la parte che non interessa; eventuali altre notizie utili a pag. 2.

Continua anamnesi professionale Sig.: .....

periodo dal al	ditta/indirizzo	mansione svolta	esposizione al fattore di rischio causa della MP
			presente: SI NO

Altre notizie utili .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*Timbro e firma Dott.*

Luogo/Data .....

AL DIRETTORE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA  
AMBIENTI DI LAVORO AZIENDA USL di REGGIO EMILIA

AL REGISTRO NAZIONALE MALATTIE DA LAVORO

c/o Sede INAIL di .....

Oggetto: denuncia di malattia professionale (artt. 139, DPR 1124/65; 10 DLgs 38/00).

Il sottoscritto Dott. ...., in qualità di  
....., informa che in data ..... ha visitato il  
(funzione rivestita)

Sig. ...., nato a .....  
(cognome) (nome)

il ..... e residente a .....  
(comune, via e n° civico)

e lo ha trovato affetto da (\*): .....  
(malattia diagnosticata)

..... Lista ..... Cod. Ident. ....  
(Agente/Lavorazione/Esposizione)

Comunica, altresì, che:

1- la persona in questione è lavoratore (\*\*\*) autonomo/dipendente presso la Ditta:

..... ;  
(ragione sociale e indirizzo)

2- la malattia sopra indicata è stata diagnosticata, per la prima volta, il ..... ;

3- (\*\*\*) esistono/non esistono esami e diagnosi antecedenti della medesima malattia, che si allegano alla presente;

4- l'anamnesi professionale del lavoratore in questione è la seguente:

periodo dal al	ditta/indirizzo	mansione svolta	esposizione al fattore di rischio causa della MP
			presente: SI NO
			presente: SI NO
			presente: SI NO

**Si allega alla presente tutta la documentazione sanitaria acquisita in merito alla malattia.**

*Timbro e firma Dott.*

Luogo/Data .....

\* cfr. D.Min.Lav. 11/12/2009 (G.U. 19/03/2010, n° 65 e G.U. 01/04/2010, n° 76 – S.O. n° 66);

\*\* cancellare la parte che non interessa; eventuali altre notizie utili a pag. 2.

